

PATRIMONIO E TRUST

L'accettazione e la rinuncia all'eredità

di **Sergio Pellegrino**

Come abbiamo evidenziato nel [contributo](#) pubblicato giovedì, in considerazione del fatto che **l'erede subentra non solo nelle posizioni patrimoniali attive** facenti capo al *de cuius*, ma **anche in quelle passive**, con il conseguente rischio di compromettere il proprio originario patrimonio, la legge prevede che il **soggetto chiamato all'eredità**, per effetto di un testamento piuttosto che di una successione legittima, **acquisisca l'eredità soltanto con l'accettazione**.

L'**accettazione dell'eredità** si definisce **espressa** qualora si manifesti in una esplicita dichiarazione nell'ambito di un atto pubblico o scrittura privata.

La forma **maggiormente ricorrente** nella pratica è, però, quella dell'**accettazione tacita**: questa si può concretizzare, innanzitutto, nel **compimento di un atto** che testimonia la **volontà di assumere la qualità di erede**, come ad esempio nel caso della vendita di un bene ereditario.

Ma vi è accettazione tacita dell'eredità anche qualora il chiamato all'eredità, **entro tre mesi dall'apertura della successione, non effettui l'inventario dell'eredità** e la **dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario**: in questo caso diviene infatti erede a tutti gli effetti e non può più rinunciare all'eredità

L'accettazione dell'eredità, indipendentemente da come si venga a realizzare, comporta la **retrodatazione degli effetti al momento dell'apertura della successione**: vi è quindi **continuità fra la posizione giuridica del *de cuius* e quella degli eredi**, che si trovano a rispondere illimitatamente con il proprio patrimonio degli eventuali debiti ereditari.

Nel momento in cui l'erede ravvisi l'eventualità che **le passività ereditarie possano essere di importo superiore rispetto alle attività**, avrà la convenienza ad **accettare l'eredità con il beneficio di inventario**, così da poter verificare l'effettiva consistenza del patrimonio, evitando nel contempo l'assunzione di una responsabilità patrimoniale diretta.

In determinati casi, quando chiamati all'eredità sono **soggetti "deboli"**, invece, **l'accettazione con beneficio d'inventario è prescritta dalla legge**: questo avviene, ad esempio, nel caso di coinvolgimento di **minori, interdetti o inabilitati**.

L'accettazione con beneficio d'inventario deve, evidentemente, essere necessariamente **espressa**: va resa da parte del chiamato all'eredità a un **notaio** o al **cancelliere del Tribunale** del luogo in cui si è aperta la successione

Il chiamato all'eredità dovrà fare attenzione a quelle che sono le **tempistiche** della procedura previste dalla legge.

Se già **in possesso dei beni ereditari**, dovrà infatti concludere l'**inventario entro tre mesi dall'apertura della successione**, pena la perdita del beneficio e l'acquisizione della qualità di erede.

Qualora l'inventario venga predisposto nei termini, beneficerà di un **ulteriore lasso temporale di 40 giorni** entro il quale **decidere se accettare o rinunciare all'eredità**.

Nel caso in cui, invece, il chiamato all'eredità **non sia entrato in possesso dei beni ereditari**, l'accettazione con beneficio d'inventario può essere effettuata **entro il termine di prescrizione di 10 anni** dall'apertura della successione. Una volta fatta la dichiarazione di accettazione di eredità, in ogni caso l'**inventario** dovrà essere effettuato **entro i successivi tre mesi**.

Con l'accettazione con beneficio d'inventario **il chiamato diventa erede**, ma **senza rispondere con il proprio patrimonio delle passività** del defunto: i creditori di quest'ultimo potranno quindi rivalersi esclusivamente soltanto sui beni dello stesso.

L'erede diventa **amministratore del patrimonio ereditario**, ma **non può disporre liberamente**, cedendo i beni che ne fanno parte, se non con l'autorizzazione del Tribunale.

Qualora invece sia chiaro ed evidente che le **passività ereditarie siano di importo maggiore rispetto alle attività**, il chiamato all'eredità potrà effettuare **direttamente la rinuncia all'eredità**, rendendo una **dichiarazione** in tal senso a un **notaio** o al **cancelliere del Tribunale**.

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

Scopri le sedi in programmazione >